

di Massa, di Modena, Reggio, Parma, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro ed Urbino, nel complesso di lire 124 mila.

Qualunque sia la deliberazione che prenderà la Camera intorno a questo capitolo, io prego l'onorevole relatore della Commissione a non dimenticare che qui deve essere portato un aumento di lire 20,000 in corrispettivo della diminuzione di lire 40,000 a proposito dello stabilimento della Senavra ed altri ospedali di Lombardia nel capitolo 33.

Di questa diminuzione di 124,000 lire pel concorso dello Stato nelle spese del mantenimento de' maniaci nelle provincie che ho avuto l'onore di ricordare testè, io di buon grado accetto la diminuzione di lire 20,000 per questo titolo, relative alle provincie d'Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, ma non potrei accettare pari riduzione per le provincie di Massa, Modena, Reggio e Parma.

E qui, o signori, sorge una quistione la quale è stata lungamente dibattuta tra l'onorevole relatore della Commissione e me, e nella quale ho avuto il dispiacere di non poter vedere sorgere quell'accordo che ho avuto le soddisfazioni di vedere stabilirsi in molte altre discussioni che abbiamo insieme avuto.

La questione è relativa alla solita applicazione dell'articolo 241 della legge del 23 ottobre 1859, articolo che è una delle grandi cagioni del tempo speso dalla Camera attorno a discussioni poco fruttuose; imperocchè ad ogni piè sospinto questa benedetta applicabilità o non applicabilità dell'articolo 241 sotto mille forme torna in campo in questa Assemblea.

Si tratta dunque che nelle provincie di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro ed Urbino, la legge del 23 ottobre 1859 fu pubblicata, ma vi è stata sospesa l'applicazione dell'articolo 241. Quindi per esse io sono perfettamente d'accordo colla Commissione che, se queste spese non figuravano prima nel bilancio dello Stato, non vi ha motivo perchè oggi vi siano introdotte.

Ma quanto alle provincie di Massa, Modena, Reggio e Parma, esse furono assoggettate alla sovrainposta dei 18 centesimi per compenso delle spese che erano d'indole provinciale, e che nelle altre provincie passarono a carico dello Stato.

Ora la Camera ricorda benissimo come i deputati e gli abitanti di quelle provincie abbiano sempre sostenuto che esse non dovevano essere sottoposte alla sovrainposta dei 18 centesimi, perchè non essendo quei luoghi distribuiti in provincie, nessuna spesa era dalle provincie passata a carico dello Stato. La Camera però, giudicando abbastanza fondati in principio questi reclami, ha creduto di anno in anno di aggiornare la risoluzione di questo dubbio, il quale però io credo dovrà sciogliersi naturalmente nel corso dell'anno, in conseguenza delle leggi che dovremo votare tanto in materia di amministrazione quanto in materia d'imposte. Intanto però avveniva in queste provincie che al mantenimento dei maniaci provvedevano le opere pie.

Ora, si domanda, al disavanzo di queste amministrazioni delle opere pie chi dovrà provvedere?

La Commissione risponde: vi provvedano le provincie ed i comuni, vi provveda chi vuole, ma non vi provveda l'erario nazionale.

Questo dubbio era sorto anche nell'animo dei miei onorevoli predecessori al Ministero dell'interno, e la discussione di questo dubbio fornì argomento ad una corrispondenza tra il ministro delle finanze ed il ministro dell'interno; ma fin dal 26 ottobre 1861 il ministro delle finanze riconobbe che, essendo questa spesa di un'indole tale che, se a Parma e a Modena vi fosse stata una provincia, esse sarebbero state pure comprese fra le spese obbligatorie, e quindi per virtù dell'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 avrebbero dovuto passare a carico dello Stato, per ciò dovessero necessariamente divenire spese dello Stato ed essere sopportate dall'erario nazionale.

Io in verità, dopo avere maturatamente esaminata tale questione, non posso a meno di consentire perfettamente nell'opinione manifestata dagli onorevoli miei predecessori al ministero dell'interno e delle finanze, che presero la risoluzione del 26 ottobre 1861; imperocchè io ritengo che l'articolo 241 delle legge 23 ottobre 1859 ha ben definito quelle spese che erano di natura loro provinciali, e che in quanto erano provinciali venivano ad essere assunte dall'erario nazionale in corrispettivo della sovrainposta dei diciotto centesimi.

Ora io ritengo che il fatto anteriore all'emanazione di questo decreto nulla influisse sull'efficacia della definizione che la legge del 23 ottobre 1859 ha dato a queste spese. Per me queste spese sono di natura loro erariali, in quanto che erano obbligatorie in quelle provincie dove la legge 23 ottobre 1859 venne promulgata. Quindi sono d'opinione che sia un atto di giustizia, di retta applicazione della legge 25 ottobre 1859 quello che veniva compiuto dal mio onorevole predecessore, quando ordinava che queste spese fossero iscritte nel capitolo 35 del bilancio del Ministero dell'interno.

Per questo motivo non posso consentire colla Commissione, e propongo alla Camera che sia mantenuta questa spesa in questo capitolo, mentre di buon grado consento a rescare quelle che sono relative alle provincie dell'Umbria e delle Marche, dove la legge del 23 ottobre 1859 fu pubblicata senza l'articolo 241.

CANTELLI, relatore. Il signor ministro ha cominciata la sua argomentazione dicendo che l'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 non è applicabile all'Umbria ed alle Marche, e che nulla essendo stato innovato nella condizione finanziaria di quelle provincie, è giusto che esse continuino a pagare quelle spese che pagavano prima.

Ora mi permetta il signor ministro che io gli dica che le provincie di Parma e di Modena sono in identica condizione. Neanco in queste provincie fu applicato l'art. 241 della legge 23 ottobre 1859; fu anzi questo espressamente riservato nel decreto del ditta-